



# **Comune di Monterotondo**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

## **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE LOCALI**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2022)

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

---

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

### **TITOLO II – INTERESSI TRIBUTARI**

---

Art. 2 – Determinazione degli interessi

### **TITOLO III – TERMINI PER LA RATEIZZAZIONE**

---

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

Art. 4 – Decadenza dalla rateizzazione

Art. 5 – Proroga della rateizzazione

Art. 6 – Provvedimento di concessione o diniego

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

---

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, e entrate di carattere patrimoniale ed extra-tributario, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per il recupero coattivo delle proprie entrate.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Dirigente dell'Ufficio competente in materia di gestione dell'entrata che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la rateizzazione.

## **TITOLO II – INTERESSI TRIBUTARI**

---

### **Art. 2 Determinazione degli interessi**

1. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente aumentato di 2 punti percentuali decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività dell'accertamento o dell'atto equivalente. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento aumentate di 2 punti percentuali.

## **TITOLO III – TERMINI PER LA RATEIZZAZIONE**

---

### **Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate**

1. Il Funzionario Responsabile, riservandosi la possibilità di richiedere idonea documentazione (ad es. isee, bilanci, e qualsiasi altro documento ritenuto idoneo per la verifica delle condizioni del richiedente), su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico-finanziaria può concedere il pagamento dei degli importi dovuti ai sensi dell'art. 1, in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

#### **Rateizzazione Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie**

Previa presentazione di apposita istanza, per ciascuna tipologia di entrata di natura patrimoniale e/o extra-tributaria oggetto di sollecito di pagamento o messa in mora, possono essere concesse le seguenti modalità di rateizzazione:

			<b>per SOLLECITI</b>	<b>per ACCERTAMENTI</b>
<b>Da euro</b>	<b>A euro</b>	<b>Importo minimo rata</b>	<b>Rate mensili max</b>	<b>Rate mensili max</b>
100,01	20.000,00	50 (persone fisiche) 100 (persone giuridiche)	60	60

20.000,01	Superiore		72	72
-----------	-----------	--	----	----

### Rateizzazione Entrate Tributarie

Per i soli accertamenti esecutivi di cui alla Legge n. 160/2019 ed avvisi di pagamento con notifica di natura tributaria gli importi potranno essere rateizzati nelle seguenti misure:

Tab.1 - importi rateizzabili per persone fisiche:

importo da	Importo a	Importo minimo rata	Numero massimo rate
100,01	20.000,00	50,00	60
20.000,01	Superiore		72

Tab.2 – importi rateizzabili per persone giuridiche:

importo da	Importo a	Importo minimo rata	Numero massimo rate
400,01	40.000,00	100,00	60
40.000,01	Superiore		72

2. È possibile chiedere la rateizzazione cumulativa del pagamento di più atti, anche relativi a differenti tributi.
3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
  - a. Persone fisiche e ditte individuali:
    - i. auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
  - b. Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
    - i. auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
  - c. Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
    - i. auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. o atti equivalenti, deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con

applicazione degli interessi previsti all'art. 2, se dovuti. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.

5. Per la rateizzazione di importi superiori agli euro 40.000,00 è necessario presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, o in alternativa mediante ipoteca volontaria di primo grado per un importo pari al doppio delle somme richieste, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale ventennale dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il proprietario e/o il garante siano esclusivi proprietari dell'immobile sul quale intendono concedere ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata che accerti il valore del bene posto a garanzia. È facoltà dell'Ente procedere alla rideterminazione degli importi di cui alla perizia ricorrendo ai propri uffici tecnici ovvero alle valutazioni della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate dell'ultimo semestre (OMI).

La suddetta garanzia fidejussoria deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- i. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - ii. l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
  - iii. l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
  - iv. la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
6. La rateazione non è in ogni caso consentita:
    - quando sono già iniziate le procedure esecutive;
    - quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi negli ultimi 5 anni;
  7. Per richiedenti con dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a € 6.000,00 l'importo minimo previsto può essere ridotto al massimo alla metà di quello ordinario, da parte del responsabile del tributo.
  8. Su proposta dei Servizi Sociali comunali, per situazioni particolari di difficoltà economica e/o sociale a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di pagamento, può essere concessa una rateazione personalizzata a cura dei Servizi Sociali, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 15 euro.
  9. È facoltà del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione dell'entrata oggetto di richiesta di rateizzazione richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere rimodulata con una estensione del numero delle rate, e conseguente riduzione dell'importo, nel rispetto delle rate massime previste dal presente regolamento una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

#### **Art. 4 – Decadenza dalla rateizzazione**

1. In caso di mancato pagamento di n. 2 rate (Art. 1, comma 800, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.) anche non consecutive (una rata nel caso di rateizzazioni che non superano le tre rate mensili), il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo sarà riscosso coattivamente. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria di cui sopra, questa dovrà essere immediatamente escussa.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già rateizzati e parzialmente pagati.

#### **Art. 5 – Proroga della rateizzazione**

1. In caso di temporaneo peggioramento della situazione economica, la rateizzazione concessa può essere modificata, una sola volta, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 4.

#### **Art. 6 – Provvedimenti di concessione o diniego**

1. Il provvedimento di concessione, o di diniego, deve essere adottato espressamente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

#### **Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano possono essere oggetto di nuova rateizzazione in base alle condizioni previste nel presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2022.